



COMUNE DI TREVILOLO

(Provincia di Bergamo)

SETTORE 5 - Polizia Locale e Commercio

DETERMINAZIONE N. 380/R.G. DEL 11/08/2016

N. 35 in data 10/08/2016

OGGETTO:	AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SU AREA A DESTINAZIONE AGRICOLA (DEPOSITO) IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, EX ART. 8 DPR 160/2010 - AZ. AGRICOLA VISCARDI GIANFRANCO DI TREVILOLO V. FRIZZONI 33 - DEPOSITO ATTI IN PUBBLICA VISIONE.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

in qualità di Responsabile del SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive

PREMESSO:

- che con domanda pervenuta il 20/3/2015 a prot.n. 2617, in via preliminare l’Azienda Agricola Viscardi Gianfranco con sede a Treviolo in via Frizzoni n. 33 ha avanzato parere preventivo alla Giunta Comunale circa la generica ammissibilità della richiesta di ampliamento delle proprie strutture produttive agricole orticole specializzate che si esplicano sui terreni per complessivi mq. 49.280 (SAU 38.713), distinti in Catasto ai mappali n. 189, 190, 192, 196, 197, 198, 225, 226, 342, 387, 388, 389, 392, 1017 Sez. Censuaria di Treviolo, il cui intervento si sarebbe esplicato in variante al Piano delle Regole;
- che la variante al Piano delle Regole (PdR) avrebbe riguardato e sarebbe stata rivolta a superare la non conforme destinazione dell’area agricola sulla quale si chiede di edificare l’ampliamento, che non prevede possibilità di ampliare le infrastrutture agricole ancorchè esistenti (articoli 36 e 37 delle Norme del vigente Piano delle Regole);

RILEVATO che con deliberazione n. 80 in data 30/5/2015 e per quanto di competenza, la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole alla richiesta preventiva non evidenziando elementi di criticità o condizioni di evidente conflitto, con richiesta di avanzare istanza al competente Ufficio SUAP comunale;

DATO ATTO:

- che con domanda pervenuta il 24/9/2015 – prot.n. 9151, la proponente ha chiesto di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale e Strategica) relativa alla variante urbanistica connessa all’intervento in oggetto;
- che con avviso in data 13/11/2015 – prot.n. 10958 è stato dato avvio al procedimento di valutazione per l’esclusione VAS e messo a disposizione sul web il rapporto ambientale preliminare redatto dall’arch. Ferruccio Innocenti di Curno;
- che in data 17/12/2015 si è svolta la conferenza di Verifica cui hanno partecipato l’Autorità procedente, gli Enti interessati in materia ambientale (Servizio del Settore Ambiente della

provincia di Bergamo, il Dipartimento ARPA di Bergamo ed il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale dell'ASL di Bergamo);

- che con Decreto prot.n. 5379 in data 31/5/2016 l'Autorità competente VAS individuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 153 in data 17/7/2012, ha concluso di non dover assoggettare la connessa variante al Piano delle Regole alla procedura di Valutazione Ambientale VAS;

VISTO il progetto edilizio della struttura in ampliamento trasmesso dall'Azienda Agricola Viscardi in data 24/9/2015 – prot.n. 9151, redatto dall'arch. Ferruccio Innocenti di Curno;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, per il giorno 23/6/2016 è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria in ordine alla valutazione del progetto sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico;

CONSIDERATO che in ordine alla richiesta hanno fatto pervenire parere:

- Uniacque SpA di Bergamo con lettera in data 9/6/2016 pervenuta a prot.n. 5583 del 9/6/2016 segnala ed indica mediante specifici elaborati, la presenza al contorno di impianti idrici e di fognatura, che l'insediamento è ubicato all'esterno degli agglomerati di cui al DLgs 152/2006 "Norme in materia Ambientale", individuati dal Consorzio di Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo, e che il progettato intervento non risulta all'interno delle zone di rispetto ex art. 94 comma 1, del D.Lgs 152/2006 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) per le captazioni gestite,
- l'Azienda Territoriale Sanitaria di Bergamo con nota prot.n. U.0059424 del 17/6/2016, pervenuta a prot.n. 5918 del 21/6/2016 che, in sintesi, ritiene l'intervento ammissibile salvo prevedere la formazione di almeno un servizio igienico ai sensi dell'art. 3.11.6 del vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- lo Sportello Unico Edilizia (SUE) ed il Servizio Ecologia del Comune di Treviolo, con relazione congiunta redatta in data 8/6/2016, precisano che:
 - a) ai sensi dell'art. 104 del DLgs 152/2006, è vietato lo scarico diretto in falda degli eventuali scarichi;
 - b) che qualora siano previsti scarichi (anche in fase di lavaggio dei prodotti agricoli), deve essere chiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla Provincia di Bergamo;
 - c) che qualora sia previsto lo scarico in sottosuolo delle acque meteoriche, ciò potrà avvenire previa caratterizzazione geologica ed idrogeologica evitando lo scarico diretto in falda;
 - d) è richiesta la realizzazione di almeno un servizio igienico e/o rete di fognatura per l'eventuale raccolta delle acque di lavorazione;
 - e) pagamento diritti di segreteria per euro 500,00;

VISTO il verbale della conferenza dei servizi decisoria tenutasi in data 23/6/2016;

VISTO il verbale della Commissione Urbanistica n. 12016/004 in data 4/7/2016, la quale ha espresso parere favorevole all'intervento ai sensi del vigente Regolamento Edilizio;

DATO ATTO che con deliberazione n. 404 in data 5/9/2011, la Giunta Provinciale ha individuato gli strumenti urbanistici comunali ed i procedimenti urbanistici che devono essere assoggettati a valutazione di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, da cui risulta che per le varianti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi non è previsto l'obbligo di tale valutazione;

RICHIAMATO l'art. 8 del DPR 7/9/2010, n. 160 concernente norme sulla semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTI gli articoli 13 e 97 della Legge regionale 11/3/2005, n. 12;

Tutto quanto richiamato e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del verbale con esito favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23/6/2016, con il quale è stato adottato l'intervento per l'ampliamento della struttura produttiva agricola proposto dall'Azienda Agricola Viscardi con sede a Treviolo, in relazione alla domanda presentata in data 24/9/2015 – prot.n. 9151;
- 2) **DI DISPORRE** così come stabilito dall'art. 97, comma 4, della Legge Regionale 11/3/2005, n. 12, il deposito degli atti in pubblica visione per il periodo di quindici giorni all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune ai fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- 3) **DI STABILIRE e DARE ATTO:**
 - che in ragione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 404 in data 5/9/2011, per gli interventi che comportano variante al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi non è previsto obbligo di valutazione della compatibilità al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - che le eventuali osservazioni potranno essere proposte entro i quindici giorni successivi al compimento del periodo di deposito degli atti;
- 4) **DI STABILIRE** che rimangono a totale carico della società richiedente tutte le spese inerenti e conseguenti il procedimento.

IL RESPONSABILE del SETTORE 5
SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive
Comandante GianPaolo Bettani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 23 - comma 3 - del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, mediante affissione all'Albo Pretorio in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Addì, 17/08/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Leandra Saia

GIUNTA COMUNALE seduta del _____

per presa visione: IL SINDACO/L'ASSESSORE